



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA

Seconda sezione civile

N.° 1826/13 ordine
N.° [redacted] ruolo
N.° 2252 cronol.
N.° 4621/13 repert.

Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica in persona della dott.ssa Elda Geraci, ha pronunciato all'udienza del 16 maggio 2013, dandone lettura alle parti, la seguente

SENTENZA ex art.281 sexies c.p.c.

nella causa civile di primo grado iscritta al n. [redacted] del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2009 promossa

DA

[redacted] con l'avv. [redacted] elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [redacted]
[redacted] attore

CONTRO

[redacted] con l'avv. [redacted] convenuta

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto

Con riferimento al contratto di conto corrente bancario n. [redacted] acceso presso Banca [redacted] in data 22.4.2002, l'attore lamenta l'applicazione dell'anatocismo bancario e di interessi ultralegali in difetto della forma scritta imposta dagli artt.1284 c.c. e 117 TUB d.lgs. n.385/1993, l'addebito di spese e commissioni di massimo scoperto non pattuite e chiede la condanna della convenuta al pagamento della somma di €123.879,19 o di €120.084,35, come da relazione del c.t.u., oltre interessi, rivalutazione, e risarcimento del danno.

A fronte della discrepanza tra la copia del contratto di conto corrente versato in atti dall'attore, che pacificamente non prevede alcuna condizione in punto di interessi, spese, commissioni di massimo scoperto e altri oneri da applicare al rapporto e quella versata in atti dalla convenuta che, alla voce 'condizioni di conto corrente', rimanda ad una non meglio precisata 'convenzione allegata', va

pg

anzitutto rilevato che nessuna valenza probatoria può essere attribuita al foglio denominato 'convenzione soci [REDACTED]', prodotto dalla convenuta insieme alla copia del contratto di conto corrente e che, secondo la prospettazione della convenuta, costituirebbe proprio l'allegato richiamato nel contratto stesso.

Ciò in quanto la suddetta 'convenzione soci [REDACTED]', a differenza del contratto di conto corrente, non reca alcuna sottoscrizione e il rinvio alla 'convenzione allegata' contenuto nella copia del contratto di conto corrente prodotto dalla convenuta è così generico che non è possibile, a fronte della contestazione attorea e considerato l'esito della prova orale richiesta dalla convenuta, ritenere che abbia ad oggetto proprio la 'convenzione soci [REDACTED]' prodotta dalla convenuta.

Pertanto il foglio in esame non soddisfa il requisito di forma richiesto dall'art.117 d. lgs. 385/1993, con l'effetto che tutto quanto in esso stabilito non ha alcuna valenza al fine della prova delle condizioni che regolano il contratto di conto corrente, per valutare le quali si deve fare riferimento esclusivamente al testo contrattuale recante le sottoscrizioni delle parti.

Detto testo, mentre prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e attivi maturandi sul conto corrente - di talchè, vista la medesima periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori e creditori, è rispettato quanto stabilito nella delibera CICR 9.2.2000 e quindi non sussiste la dedotta nullità in punto di capitalizzazione - non contiene invece pattuizioni in ordine alla misura del tasso di interesse, delle commissioni di massimo scoperto e spese. La mancata pattuizione del tasso di interesse comporta l'applicazione di quello legale e, quanto alle commissioni di massimo scoperto e spese, gli addebiti effettuati dalla banca a tale titolo non sono dovuti proprio in quanto non concordati tra le parti.

Tenuto conto di tutto quanto precede, la determinazione della somma dovuta quale indebito oggettivo dalla banca è quella accertata nella relazione del c.t.u., con determinazione degli interessi utilizzando il rendimento massimo e minimo dei BOT nei 12 mesi antecedenti la sottoscrizione del contratto per tutta la durata del rapporto, in quanto l'applicazione di un tasso costante risulta coerente con la previsione dell'art.117 d.lgs.385/1993.

La somma dovuta pertanto è pari a €120.977,89, oltre interessi dal giorno della domanda al saldo ex art.2033 c.c., esclusa la rivalutazione, trattandosi di debito di valuta e non avendo l'attrice allegato e

provato il maggior danno ex art.1224 Il comma c.c.. Ugualmente va rigettata la domanda di condanna al risarcimento dei danni, non allegati e non dimostrati dall'attore.

E' inammissibile, in quanto domanda nuova formulata nelle note conclusive, la richiesta della convenuta al riconoscimento di una remunerazione, da determinarsi anche in via equitativa, per avere l'attore beneficiato di aperture di credito di conto corrente.

Le spese di lite e di c.t.u. seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del d.m. 140/2012, avuto riguardo alla somma riconosciuta in sentenza, in €3.250,00 per fase di studio; €1.650,00 per fase introduttiva; €3.250,00 per fase istruttoria; €4.050,00 per fase decisoria.


P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:


- 1) condanna Banca [redacted] al pagamento in favore di [redacted] della somma di €120.977,89, oltre interessi dal giorno della domanda giudiziale al saldo;
- 2) condanna la convenuta al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'attrice che liquida in complessivi €12.540,00, di cui €12.200,00 per compenso professionale e €340,00 per spese, oltre i.v.a. e c.p.a., con distrazione in favore del difensore anticipatario;
- 3) pone in via definitiva le spese di c.t.u. a carico della convenuta.

Brescia, 16 maggio 2013

Il Giudice



IL CANCELLIERE C1
Dott.ssa Alessandra Paganotti



Depositata nella Cancelleria
del Tribunale di Brescia

Oggi 16 MAG 2013

IL CANCELLIERE C1
Dott.ssa Alessandra Paganotti

